



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del mercato settimanale

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/03/2020 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,

L'anno **2020**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOT.T.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco Fausto Giuliani introduce il decimo punto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- il TU dell'ordinamento degli EE:LL: approvato con Dlgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:
 - l'art. 42 competente dei consigli;
- la disciplina in materia di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche contenuta nel Decreto Legislativo n°114 del 31/03/1998;

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio, attraverso l'approvazione della Legge n°33 del 18/11/1999 ha recepito le previsioni del Decreto Legislativo 114/1998 ed ha provveduto a disciplinare i relativi aspetti amministrativi per quanto di competenza;
- tale settore è stato altresì interessato dalle innovazioni introdotte da norme comunitarie e statali in materia di servizi e concorrenza. In particolare, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2010 (di recepimento della direttiva 2006/123/CE, cd. "Bolkestein" relativa ai servizi nel mercato interno), la Conferenza Unificata, ha approvato l'intesa sui criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche e le disposizioni transitorie, in data 5 luglio 2012;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 139 del 19/2/2003 è stato adottato il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche;
- per garantire uniforme attuazione in ambito nazionale dei contenuti dell'Intesa, è stato elaborato, dal Coordinamento Interregionale del Commercio, gruppo tecnico ristretto delle Regioni, un "Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2010, in materia di Aree Pubbliche", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 gennaio 2013;
- con la Delibera di Giunta regionale n°417/2014, la Regione Lazio ha preso atto del Documento Unitario, cui le amministrazioni comunali possono far riferimento per la definizione dei nuovi criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere;
- a seguito delle ulteriori criticità riscontrate in sede di attuazione della predetta intesa, si è reso necessario riformulare, in sede di coordinamento interregionale per le attività produttive, un nuovo documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Prov. Autonome il 3 agosto 2016. Con Delibera di Giunta n°527 del 13 settembre 2016 la Regione Lazio ha preso atto del nuovo Documento che contiene ulteriori specificazioni dell'Intesa;

VISTO il titolo III della Legge regionale n°33 del 18/11/1999 e ss.mm.ii. che disciplina la materia oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO che si rende necessario rivisitare la materia in oggetto, dando attuazione alle diverse previsioni normative vigenti statali e regionali, anche al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti alla Comunità locale ed ai flussi turistici;

RITENUTO opportuno redigere un apposito regolamento comunale che disciplini la materia oggetto della presente deliberazione introducendo le recenti novità normative precedentemente citate;

SENTITE le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche, come previsto dalle normative vigenti;

DATO ATTO che il Regolamento posto in approvazione è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Regolamenti in data 16/03/2020 verbale n. 4;

Uditi tutti gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato allegato in copia (allegato n. 1)

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

Favorevoli: unanimità

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. DI APPROVARE l'allegato Regolamento ad oggetto "**Regolamento per la disciplina del mercato settimanale**" costituito da n. 11 articoli;

2. DI DARE MANDATO ai Responsabili competenti di dare attuazione all'allegato regolamento e di pubblicizzare le novità introdotte dalla presente deliberazione nonché di trasmetterne copia alla Regione Lazio, Direzione commercio ed attività produttive;

3. VIENE abrogata ogni altra disposizione in materia precedente e/o contrastante;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

Favorevoli: unanimità

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000.

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n. 1)
- Regolamento per la disciplina del mercato settimanale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MASSIMILIANO PETRASSI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR.SSA PIZZICONI FABIOLA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/06/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI



COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 – Generalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita presso il mercato settimanale;
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto, oltre alle norme prevista dal presente regolamento, alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Art. 2 – Localizzazione, configurazione, articolazione merceologica, giornate ed orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata della domenica nell'ambito dell'area provvisoria individuata limitrofa al campo sportivo in via Colle Sant'Andrea;
2. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 7:00 d'estate e 7:30 d'inverno. L'orario di vendita è stabilito:
 - nel periodo estivo dalle ore **7:30 alle ore 13:00**.
 - nel periodo invernale dalle ore **8:00 alle ore 13:00**.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora (entro le 14:00) dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, **libero da ingombri e da rifiuti**.
4. Nel caso in cui il giorno di mercato ricada in una giornata festiva per il paese (manifestazioni, sagre ed eventi), su espressa richiesta del Sindaco comunicata almeno 7 giorni prima, il mercato non viene effettuato. Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare l'effettuazione del mercato in altre aree o giornate diverse dalla consueta domenica.
5. Il numero totale dei posteggi è pari a 36 così suddivisi:
 - N. 20 via Colle Sant'Andrea (Area sosta A)
 - N. 16 (mt 3x3) piazzale Padre Pio (Area Sosta B)

Art. 3 – Concessioni

1. Saranno ammessi a partecipare al mercato, nei limiti delle disponibilità, tutti coloro, che previo bando ne faranno richiesta;
2. La singola concessione di posteggio ha **validità annuale** e può essere rinnovata con atto espresso;
3. Il concessionario del singolo posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto convenzione;
4. I posteggi risultanti liberi a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia sono rimessi a bando.



COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Art. 4 – Posteggi riservati ai coltivatori diretti e aziende agricole

1. Verranno collocati presso il piazzale Padre Pio (area sosta B) i posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ricavati da proprio fondo;
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene previa richiesta, con allegata autocertificazione dei prodotti, sulla base delle disponibilità, con diritto di precedenza per le aziende ricadenti nel territorio comunale e secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
3. Il sub ingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale documentati dai relativi contratti registrati.

Articolo 5 – Scambio dei posteggi

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale;
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

Articolo 6 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. I titolari delle concessioni dei posteggi, per esercitare il commercio sull'area mercatale, sono tenuti al pagamento del canone annuo.
2. Qualora si verifichi la presenza di stalli liberi, potrà essere effettuata richiesta di occupazione settimanale, nelle ore di mercato, specificate nell'art. 2 comma 2.
3. Annualmente, la Giunta Comunale determina le tariffe del mercato settimanale, approvandole unitamente al bilancio di previsione.

Articolo 7 – Decadenza, rinuncia, sospensione e revoca della concessione

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio **decade** dalla concessione qualora **non utilizzi** il posteggio **per n. 3 settimane consecutive** o **per un periodo di tempo complessivamente superiore a 10 settimane, in un anno solare**, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza e ferie, comunicate con apposita istanza all'Amministrazione Comunale.
2. Dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive entro il termine di giorni trenta dalla data del ricevimento del provvedimento.
3. La **rinuncia** all'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

4. La **sospensione** delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Attività Economiche e Produttive.
5. Il Comune **può revocare la concessione** del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del Posteggio medesimo per **motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative**, senza oneri per il Comune, in tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile.

Articolo 8 – Revoca della concessione per mancato pagamento

1. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il limite imposto comporta la sospensione dell'uso del posteggio, previa formale diffida e, in caso di mancato pagamento entro il termine inderogabile definito, la stessa sarà revocata. L'omesso pagamento anche della rata successiva comporta la revoca della concessione. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta delle somme dovute.

Articolo 9 – Divieti

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni.
2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze **pulite e libere da rifiuti**, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti negli appositi mastelli. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.
3. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti.
4. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
3. Per ulteriori violazioni non contemplate nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in merito.



COMUNE DI COLONNA

- Città Metropolitana di Roma Capitale -

4. Le aziende agricole o coltivatori diretti, di cui art.4, che effettuano la vendita diretta dei prodotti diversi da quelli dichiarati dall' autocertificazione allegata alla domanda di assegnazione, decadono dalla concessione e saranno passibili di sanzione come da normativa vigente.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche relative al mercato settimanale;
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative comunitarie, statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.